



## DELIBERA N. 692

29 luglio 2020

### Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house

### Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e sm.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016

### Parole chiave

Iscrizioni elenco in house

### Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

### Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;

## Viste

le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

## Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal COMUNE DI BRESCIA (CF 00761890177), per sé e per gli altri soci, ricevuta al protocollo ANAC n. 28701 del 30 marzo 2018, ID 677, relativa all'organismo *in house* providing CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA (CF 02857260174), più oltre anche "Organismo *in house*" e/o "società partecipata";

## Considerato che

1. a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;
2. con nota di preavviso di rigetto inviata ai sensi del punto 5.5 delle Linee guida n. 7, protocollo ANAC n. 97340 del 4 dicembre 2019, si evidenziava la carenza dei requisiti dell'*in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. Si rilevavano, in particolare, carenze relative all'esercizio del controllo analogo congiunto sull'organismo oltre alla presenza, nel capitale sociale dell'organismo, di partecipazioni private non prescritte da norme di legge nazionali, peraltro munite di prerogative di controllo analogo. Date le carenze evidenziate, si invitava il soggetto richiedente a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione nonché l'eventuale impegno a eliminare le cause ostative all'iscrizione nel termine massimo di 60 giorni dall'invio delle controdeduzioni;
3. con nota acquisita al protocollo ANAC n. 104469 del 30 dicembre 2019, il soggetto richiedente si impegnavano ad eliminare le cause ostative all'iscrizione mediante adeguamento dello statuto e del patto parasociale;
4. con nota acquisita al protocollo ANAC n. 18797 del 5 marzo 2020, il soggetto richiedente comunicava gli adeguamenti effettuati mediante la trasmissione delle nuove versioni dello



statuto (approvato dall'Assemblea straordinaria del 24 febbraio 2020) e del patto parasociale (sottoscritto dai soci in data 4 marzo 2020);

5. con ulteriore nota indirizzata al soggetto richiedente, protocollo ANAC n. 31642 del 29 aprile 2020, si rappresentava che gli adeguamenti effettuati non erano sufficienti a garantire quanto richiesto dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, sia in riferimento al requisito relativo alle partecipazioni private, tenuto conto del parere n. 1389/2019 del Consiglio di Stato, sia in riferimento al requisito del controllo analogo congiunto;

6. con nota acquisita al protocollo ANAC n. 43427 dell'11 giugno 2020, il soggetto richiedente ha chiarito di ritenere non sussistenti i rilievi relativi alla presenza di partecipazioni private nel capitale sociale dell'organismo sulla base del parere n. 2583/2018 del Consiglio di Stato ed ha sostanzialmente confermato la validità del modello di controllo analogo congiunto che si desume dal nuovo statuto e dal patto parasociale, salvo la disponibilità alla modifica della regola di decisione dell'art. 7.2 del patto parasociale;

## Valutato

che, quanto evidenziato al punto 6. non risulta sufficiente a colmare le evidenziate carenze relative ai requisiti di iscrizione all'Elenco e a garantire quanto richiesto dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, anche tenuto conto della sentenza n. 1385/2020 del Consiglio di Stato per quanto concerne il requisito delle partecipazioni private;

## Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all'iscrizione,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 29 luglio 2020

## Rigetta

la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presentata dal COMUNE DI BRESCIA (CF 00761890177), per sé e per gli altri soci, in relazione agli affidamenti

in regime di *in house providing* al CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA (CF 02857260174),  
ricevuta al protocollo ANAC n. 28701 del 30 marzo 2018, ID 677.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 05.08.2020

Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito

Rosetta Greco